



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 29 agosto 2020

Sintesi disposizioni Decreto Agosto 6 di 6

L'atteso decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

L'attesa pubblicazione ha atteso il giorno precedente la festività estiva ed è stato promulgato con alcune modifiche rispetto alle note circolate, proponiamo una rapida sintesi delle disposizioni.

ARTICOLO 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti già sospesi **scadenti il 16 settembre** hanno ora una ulteriore possibilità senza applicazione di sanzioni e interessi:

50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre in unica soluzione o mediante quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata il 16 settembre

il versamento del rimanente **50%** può essere effettuato fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021

Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato.

ARTICOLO 98 - Proroga secondo acconto ISA

Per contribuenti soggetti ad ISA, con ricavi o compensi non superiori al limite stabilito con decreto MEF, **è prorogato al 30 aprile 2021** il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

RICORDA: La disposizione si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le disposizioni si applicano anche a chi presenta cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA, ai soggetti che esercitano secondo il regime dei minimi o il regime forfettario ed ai soggetti che partecipino a società, associazioni o imprese collegate a quanto sopra.

ARTICOLO 99 – Proroga riscossione coattiva

I termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni e tutti quei termini già sospesi e scadenti il 31 agosto **sono prorogati al 15 ottobre 2020**.

ARTICOLO 100 - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

Le disposizioni sulle concessioni prorogate dalla legge di bilancio 2019 per 15 anni si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, comprese quelle gestite da società sportive iscritte al registro CONI.

Viene stabilita una procedura per la misura dei canoni con una sorta di mini sanatoria e possibilità di rateizzazione delle somme dovute.

In ogni caso **dal 1° gennaio 2021** l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità **non potrà essere inferiore a euro 2.500**.

Fino al 15 dicembre sospesi i procedimenti amministrativi pendenti.

I successivi articoli riguardano:

- Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore (art. 101),
- Siti oscuramento (art.102),
- Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 103),
- Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104),
- Lotteria degli scontrini cashless (art. 105),
- Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (art. 106);
- Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107),
- Maggiorazione ex-Tasi (art. 108).

ARTICOLO 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP

L'esonero previsto fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei soggetti imprese di pubblico esercizio **è stato ampliato fino al 31 dicembre 2020**.

ARTICOLO 110 – Rivalutazioni beni d'impresa e partecipazioni

I soggetti all'imposta sul reddito delle società, che non adottano i principi contabili internazionali, possono, **anche in deroga all'articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge** rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (con esclusione degli immobili merce) risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nell'esercizio successivo al predetto bilancio e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 3%** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

I versamenti sono da effettuarsi **massimo in tre rate di pari importo**, con scadenza per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a cominciare dalla prima con riferimento al periodo nel quale la rivalutazione è stata eseguita. Tali importi possono essere compensati.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in **data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene **prima della rivalutazione**.

I successivi articoli riguardano:

- Riscossione diretta società in house (art. 111),
- Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art.112),
- Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 (art. 113).

ARTICOLO 115 – Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il **15 agosto 2020**, giorno successivo alla sua pubblicazione.

